

Civile Sent. Sez. 3 Num. 3588 Anno 2015

Presidente:

Relatore:

Data pubblicazione:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:  
C V , elettivamente  
domiciliato in ROMA, , presso lo  
studio dell'avvocato A R , rappresentato e  
difeso dall'avvocato M F C con  
studio in NERETO, giusta procura  
speciale in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

F SRL ;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 263/2009 della CORTE D'APPELLO  
di L'AQUILA, depositata il 05/10/2009, R.G.N.

;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 23/10/2014 dal Consigliere Dott. MARCO  
ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. T B che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1997 la società F s.r.l. chiese ed ottenne dal Pretore di Teramo un decreto ingiuntivo nei confronti di Fr C , per l'importo di 44 milioni di lire.

Quale prova scritta del credito per il quale chiese l'ingiunzione la ricorrente produsse un assegno bancario.

2. Fr C propose opposizione al decreto, allegando che l'assegno posto a fondamento del decreto ingiuntivo era stato emesso a garanzia di un debito contratto dalla D s.r.l., società da lui amministrata, nei confronti della F , e che l'accordo di garanzia era soggetto a termine di efficacia, inutilmente spirato.

Soggiungeva che l'assegno era stato emesso incompleto di alcune parti (data completa e luogo) e riempito successivamente, e che perciò era nullo. Infine, deduceva che comunque aveva pagato parte del debito.

La società opposta, costituendosi, negò che il titolo fosse stato emesso incompleto; inoltre, pur riconoscendo che il titolo aveva lo scopo di garantire il debito della D s.r.l. nei confronti della F , negò che il patto di garanzia fosse soggetto ad un termine di efficacia.

3. Il Tribunale di Teramo (subentrato nelle more del giudizio all'ufficio di Pretura, ai sensi del d. lgs. 19.2.1998 n. 51) con sentenza 15.4.2003 n. 520 rigettò l'opposizione.

La Corte d'appello de L'Aquila, adita dal soccombente, con sentenza 5.10.2009 confermò la decisione di primo grado, ritenendo che:

- (a) non vi fosse prova del riempimento del titolo dopo la sua emissione;
- (b) non vi fosse prova del patto di garanzia e dell'esistenza d'un termine di efficacia di esso.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Fr C , sulla base di due motivi.

La F non si è difesa in questa sede.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

### **1. Il primo motivo di ricorso.**

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza sia viziata da una violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c..

Si assume violato l'art. 2722 c.c..

Esponde il ricorrente, al riguardo, che nel giudizio di merito aveva chiesto di provare per testi l'apposizione d'un termine alla garanzia prestata attraverso l'emissione dell'assegno.

La Corte d'appello ha rigettato tale richiesta, ritenendola vietata dall'art. 2722 c.c..

Tale decisione tuttavia secondo il ricorrente sarebbe erronea, perché l'art. 2722 c.c. vieta di provare per testi i patti aggiunti ad un contratto, ma non ad un atto unilaterale quale è l'assegno.

1.2. Il motivo è fondato.

Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che V C , attraverso l'emissione d'un assegno bancario all'ordine della F , abbia inteso garantire nei confronti di quest'ultima il debito d'un terzo.

L'opponente V C , nondimeno, assumendo che la suddetta garanzia fosse soggetta ad un termine di efficacia, aveva chiesto di provare per testimoni l'apposizione di tale termine.

Il testo del capitolo di prova è stato trascritto nel ricorso, pag. 5, punti 1 e 2, in ossequio al principio di autosufficienza.

E' dunque evidente che, con la sua richiesta istruttoria, V C abbia inteso dimostrare l'esistenza d'un patto aggiunto ad un atto unilaterale, quale è l'emissione d'un assegno, anche a titolo di garanzia.

1.3. Ne consegue che la Corte d'appello, ritenendo inammissibile la prova per testimoni dell'esistenza del termine di efficacia, ha violato il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui i limiti di ammissibilità della prova testimoniale sanciti dall'art. 2722 cod. civ. riguardano le prove dirette a dimostrare, per un rapporto convenzionale, una disciplina pattizia diversa da quella risultante dalla scrittura che la documenta, e non sono perciò riferibili *"alle prove dirette a contrastare il*

*contenuto di una dichiarazione unilaterale, quale è una quietanza o un assegno di conto corrente, non venendo in tali casi in considerazione ne' una scrittura che documenta una convenzione ne' una convenzione integrativa o contraria a quella documentata da una scrittura"* (così Sez. 2, Sentenza n. 175 del 10/01/1983, Rv. 424994; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 8649 del 29/05/2003, Rv. 563753; Sez. 3, Sentenza n. 8712 del 02/09/1998, Rv. 518561; Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 07/03/2014, Rv. 630011).

In applicazione di questo principio si è ammesso, ad esempio, che possa provarsi per testimoni che l'emissione d'un assegno sia avvenuta a titolo di donazione (Sez. 2, Sentenza n. 7647 del 30/07/1990, Rv. 468424; Sez. 1, Sentenza n. 1983 del 06/03/1997, Rv. 502828); ovvero a scopo di mutuo, concesso dal traente al prestatore (Sez. 1, Sentenza n. 1603 del 28/04/1977, Rv. 385310).

Anche la dazione d'un assegno a scopo di garanzia, soggetta ad un termine di efficacia, rientra nel *genus* delle dichiarazioni unilaterali, ed anche rispetto ad essa di conseguenza non opera il divieto di prova per testi di cui all'art. 2722 c.c..

## **2. Il secondo motivo di ricorso.**

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nella parte in cui ha rigettato la richiesta di provare per testimoni l'esistenza d'un termine di efficacia alla garanzia prestata da V C a favore della F .

2.2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall'accoglimento del primo.

## **3. Le spese.**

Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c..

**P.q.m.**

la Corte di cassazione:

- ) accoglie il primo motivo di ricorso, cassa e rinvia la causa alla Corte d'appello de L'Aquila in diversa composizione;
  - ) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.
- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 23 ottobre 2014.